

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il mese di maggio, il giorno otto.
8 maggio 2021

Alle ore 15 (quindici).

In Mandello del Lario, in via Pramagno n.8, presso la sede dell'associazione sportiva dilettantistica "POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO".

Avanti a me dottoressa Amalia Alippi, Notaio in Mandello del Lario, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

è personalmente comparso il signor:

Dell'Era Ugo Valerio, nato a Gravedona (CO) il giorno 17 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione infra citata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva dilettantistica:

POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO

con sede in Mandello del Lario (LC), via Pramagno n.8, Codice Fiscale 83011220130 e Partita I.V.A. 00929980134.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo.

Indi esso signor Dell'Era Ugo Valerio, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Amministrativo dell'associazione "POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO" sopra citata, mi dichiara che è stata convocata, in questo giorno, luogo e alle ore 14 (quattordici) e minuti 30 (trenta) in seconda convocazione, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in sede ordinaria

1. Bilancio consuntivo anno 2020
2. Bilancio preventivo anno 2021
3. Varie ed eventuali.

in sede straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale.

Ai sensi di statuto e con consenso unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente signor Dell'Era Ugo Valerio, il quale mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea in sede straordinaria e le delibere che la stessa sarà per adottare, provvedendosi per la parte ordinaria a separata verbalizzazione.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Il presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione del 7 aprile 2021, regolarmente affisso all'Albo dell'associazione;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea in quanto:

- sono presenti, in proprio o per deleghe, che vengono acquisite agli atti dell'Associazione, numero 25 (venticinque) su numero 449 (quattrocentoquarantanove) aventi diritto al voto attualmente iscritti;

- del Consiglio Direttivo sono presenti numero 9 consiglieri su un totale di 14 (quattordici) componenti, il tutto come risulta dal foglio presenze che rimane acquisito agli atti dell'Associazione, assenti giustificati gli altri, ad eccezione di Gaddi Sergio;

- perciò la presente assemblea, ai sensi dell'articolo 6 del vigente statuto, è idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno della sede straordinaria.

Passando alla relativa trattazione, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno modificare l'attuale testo di statuto ed illustra la proposta di adeguamento del medesimo.

Stante la natura delle modifiche in questione, il Presidente, dispensato dai presenti dall'indicare una per una le singole modifiche da introdurre, invita me Notaio a dar lettura ai presenti del testo di statuto che si propone di adottare e chiede l'approvazione totale dello stesso da parte dell'assemblea.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito e constata che, con voto palese all'unanimità dei presenti l'assemblea

DELIBERA

- di **MODIFICARE** l'attuale statuto, approvandone, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

- di **attribuire al Presidente MANDATO** per procedere all'iscrizione dell'Associazione nei registri che dovessero essere introdotti dalla normativa di settore.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore 16 (sedici) e minuti 40 (quaranta).

Il presente atto unitamente all'allegato "A" viene da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16 (sedici) e minuti 42 (quarantadue).

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio per quattro intere pagine e fino a qui della quinta.

F.TO UGO VALERIO DELL'ERA

AMALIA ALIPPI NOTAIO

Allegato "A" al n.8363/5586 di repertorio notaio Amalia Alippi di Mandello del Lario.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO

STATUTO

SCOPO - ORGANI - COLORI SOCIALI.

Articolo 1

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Mandello

del Lario (nel prosieguo semplicemente Associazione), con sede in Mandello del Lario - Via Pramagno n.8 è costituita in via stabile e principale allo scopo di organizzare e gestire le attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) promuovere, propagandare e praticare l'attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù;

b) incrementare ogni forma di attività agonistica e associativa;

c) organizzare corsi collettivi di ginnastica per soci di ogni classe di età e/o permettere ad ogni socio interessato di svolgere, presso gli impianti dell'Associazione, una attività amatoriale ludico-motoria per il raggiungimento ed il mantenimento del benessere psico-fisico nel rispetto del regolamento interno;

d) organizzare gare e la partecipazione alle stesse e l'attuazione di ogni altra attività anche ricreativa attinente allo scopo sociale.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle principali purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e ampliamento e/o realizzazione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle varie pratiche sportive.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività del tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. L'Associazione potrà anche reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

È fatto divieto di distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve o capitale.

Articolo 2

L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e al fine di attenersi alle normative in materia della certificazione sanitaria per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e non, è basata su due distinte categorie di tesserati:

a) La prima, riservata alle persone che intendono praticare una attività ludico-motoria personale e/o a persone la cui fi-

nalità è quella di sostenere l'Associazione stessa senza alcun interesse sportivo, è formata, come meglio specificato al successivo articolo n.5, da Soci Onorari - Soci Sostenitori e Soci Ordinari Amatoriali.

b) La seconda, per tutte le persone che intendono praticare una attività sportiva, è formata da Soci Ordinari non Agonistici e da Soci Atleti, così come specificato all'articolo n.5.

L'Associazione può quindi affiliarsi sia al Centro Sportivo Italiano, per poter praticare le attività da esso promosse osservandone lo statuto ed i vari regolamenti, sia a quelle Federazioni Sportive Nazionali richieste per lo svolgimento delle attività agonistiche.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive a cui è regolarmente affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attenenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo 3

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Le sezioni e i relativi Consigli
- d) Organo di controllo (se nominato)

Articolo 4

I colori sociali sono: ARANCIO E BLU.

SOCI

Articolo 5

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Mandello del Lario è costituita da:

- a) Soci Onorari
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Ordinari Amatoriali
- d) Soci Ordinari non agonistici
- e) Soci Atleti.

Sono Soci Onorari coloro che hanno contribuito nel tempo alla fondazione e allo sviluppo dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che, a diverso titolo, si impegnano per il funzionamento dell'Associazione e delle sue sezioni agonistiche.

Sono Soci Ordinari Amatoriali coloro che, senza alcun tesseramento a Federazioni Sportive e/o Enti riconosciuti dal CONI,

versando la quota di tesseramento intendono sostenere l'attività dell'Associazione e/o usufruire delle attrezzature e degli impianti, nel rispetto del regolamento interno, per il raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona.

Sono Soci Ordinari non agonisti coloro che, versando la quota di tesseramento, intendono praticare l'attività sportiva in forma non agonistica pur essendo affiliati ad una Federazione Sportiva e/o ad un Ente riconosciuto dal CONI.

Sono Soci Atleti coloro che, regolarmente inseriti in una sezione sportiva dell'Associazione, intendono praticare una attività sportiva agonistica ed essere, quindi affiliati ad una Federazione Sportiva e/o ad altro Ente riconosciuto dal CONI.

Tutti i Soci Ordinari non agonisti ed i Soci Atleti sono tenuti oltre che al pagamento delle quote di tesseramento fissate dalle Federazioni Sportive e/o da altri Enti, al pagamento tramite le sezioni di appartenenza, delle quote di tesseramento e di assicurazione, fissate dall'Associazione, e delle "quote di partecipazione", nella misura stabilita dal Consiglio di ogni sezione agonistica; la gestione delle suddette quote di partecipazione è affidata alla singola sezione, giusto quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 6

La quota di tesseramento è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

La qualifica di Socio si perde in caso di:

- a) dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo per tutti i Soci ad esclusione degli Atleti;
- b) dimissioni da presentarsi al Consiglio di Sezione per tutti i Soci Atleti;
- c) mancato pagamento della quota di tesseramento;
- d) espulsione dall'Associazione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo;
- e) espulsione dall'Associazione in seguito di grave provvedimento disciplinare da parte di una Federazione Sportiva;
- f) l'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Sono altresì escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. L'anno sociale, ed il tesseramento, ha inizio il 1 Luglio e termine il 30 Giugno dell'anno successivo.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari.

La richiesta di tesseramento di un minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali

e delle aspirazioni del minore.

Il minore che abbia compiuto 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci si compone di tutti gli iscritti in regola, alla data fissata per l'assemblea, con il pagamento della quota di tesseramento e l'assemblea si distingue in: ordinaria e straordinaria.

Le convocazioni delle assemblee vengono effettuate, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei luoghi in cui vengono svolte le attività associative o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee dovrà essere indicato: il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno, trascorse due ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le assemblee sono presiedute da Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Soci intervenuti all'assemblea designato a maggioranza dai presenti.

L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori.

Articolo 8

I Soci possono delegare altri Soci per farsi rappresentare all'assemblea.

Ogni Socio potrà essere munito di non più di una delega.

Il diritto al voto viene limitato ai Soci con età non inferiore a diciotto anni alla data dell'Assemblea.

Articolo 9

L'assemblea ordinaria, da convocarsi ogni anno entro il 31 Ottobre, delibera su:

- a) bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- b) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo, poste all'ordine del giorno;
- c) La nomina, ogni quattro anni (periodo olimpico), dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri dell'Organo di Controllo,

tramite votazioni da tenersi con le seguenti modalità:

chiusura alle ore venti del terzo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea dell'iscrizione dei Soci che intendono candidarsi nella lista generale per l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo e dei membri dell'Organo di Controllo.

Il seggio elettorale dovrà rimanere aperto per una durata di otto ore, l'apertura e la chiusura del seggio dovrà essere riportata sull'avviso di convocazione dell'assemblea. Sono valide le schede che riportano da una a sette preferenze nella lista del Consiglio Direttivo e da una a due preferenze nella lista dell'Organo di Controllo, senza l'aggiunta di altri nominativi oltre quelli stampati nella scheda di votazione, pena la nullità della scheda stessa.

Sono eletti nel Consiglio Direttivo e nell'Organo di controllo (monocratico o collegiale) coloro che hanno ottenuto, in base al numero dei voti, i primi posti nelle rispettive graduatorie, in caso di parità di voti verrà eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 10

Lo statuto potrà essere modificato solo dall'assemblea straordinaria con la presenza, se in seconda convocazione, di almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto.

Ogni Socio, in tale assemblea straordinaria come dettato dal precedente articolo n.8, potrà essere munito di non più di una delega.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria si riunirà ogni qualvolta sarà richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione o da un ventesimo dei Soci in regola col pagamento della quota di tesseramento.

Articolo 12

Le delibere dell'assemblea ordinaria dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

Le delibere dell'assemblea straordinaria dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo che è così composto:

- a) da Cinque a Sette membri eletti con votazione di cui al punto "c" del precedente articolo 9;
- b) un membro in rappresentanza di ogni sezione di cui al successivo articolo 19.

Possono far parte del Consiglio Direttivo solamente i Soci in regola con la quota sociale e che siano tesserati da almeno tre consecutive gestioni sociali, compresa quella della elezione o della nomina.

E' fatto divieto ai soci eletti nel C.D.A. di ricoprire cariche sociali in altre società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, nonché di ricoprire cariche elettive nell'Amministrazione Comunale. Gli stessi non devono avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente interi, superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente
- c) Il Tesoriere, che potrà avvalersi, per lo svolgimento delle proprie mansioni, della collaborazione di una persona, estranea al Consiglio, denominata "Segretario"; detta persona potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni (periodo olimpico "giochi estivi") ed i suoi membri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi dei Soci facenti parte del Consiglio Direttivo, si intendono a titolo gratuito.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare Consiglieri eletti subentreranno in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Le dimissioni di quattro Consiglieri eletti dall'assemblea fanno ritenere automaticamente decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

E' altresì causa di decadenza del Consiglio Direttivo la mancata approvazione in assemblea del bilancio consuntivo, questo solo per gravi inadempienze e/o di palesi falsità.

A causa della decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente convocherà l'assemblea con le votazioni per l'elezione di un nuovo Consiglio che resterà in carica fino al compimento del periodo olimpico in corso.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente per discutere i punti all'ordine del giorno e per il disbrigo delle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Può riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presi-

dente dell'Associazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'assemblea dei Soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) adottare provvedimenti disciplinari nell'ambito dei Soci con esclusione dei Soci appartenenti alle sezioni sportive;
- b) determinare la quota di tesseramento annuale;
- c) determinare le tariffe dei diversi servizi e dei corsi collettivi;
- d) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea ordinaria dei Soci, che convocherà entro il 31 ottobre di ogni anno;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo;
- f) costituire nuove sezioni sportive;
- g) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- h) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci;
- i) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione, anche quelli proposti dalle sezioni sportive;
- j) avere rapporti con Enti e società esterne anche per quanto riguarda eventuali contributi o sovvenzioni alle varie attività, questi su proposta dei Consigli di Sezione;
- k) autorizzare qualsiasi iniziativa promozionale o agonistica per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'articolo uno del presente statuto.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limiti.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione del Consiglio stesso.

Il Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte quelle mansioni a cui è delegato dal Consiglio stesso.

ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra quadriennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SEZIONI

Articolo 19

Le sezioni di attività, in regola con le prescritte affiliazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e/o C.S.I, sono:

- a) Atletica Leggera, con annesso il Progetto Arcobaleno,
- b) Calcio,
- c) Pallacanestro,
- d) Pallavolo,
- e) Tennis.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo quando ne vede la necessità di costituire nuove sezioni.

Articolo 20

Le sezioni sono rette ed amministrare da un Consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso quello che rappresenta la sezione stessa nel Consiglio Diret-

tivo.

Possono far parte del Consiglio di sezione i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e che siano tesserati quali atleti o dirigenti o tecnici o sostenitori della sezione stessa.

Il mancato tesseramento, in data successiva all'elezione, alla Polisportiva e alla sezione comporterà il decadimento della carica e a tale Socio subentrerà il primo dei non eletti.

E' fatto divieto ai Soci eletti di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

Gli stessi non devono avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del CONI o della Federazione Sportiva nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno.

Alle votazioni per l'elezione del Consiglio di sezione, che si dovranno tenere entro il quindicesimo giorno dalla data fissata per le votazioni del Consiglio Direttivo, possono intervenire, e quindi votare, tutti i Soci, regolarmente iscritti nei quadri della sezione, di età non inferiore a diciotto anni alla data fissata per le votazioni stesse.

Sono eletti nel Consiglio i Soci che avranno ottenuto, in base al numero dei voti, i primi posti nella graduatoria finale e dovranno essere comunicati, parimenti ai nominativi dei rappresentanti nel consiglio Direttivo al Segretario entro otto giorni dalla data delle elezioni; i Consiglieri rimarranno in carica un periodo olimpico.

Le sezioni si impegnano, inoltre, a garantire lo svolgimento delle apposite assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati alla Federazione di competenza al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 21

Ad ogni sezione viene concessa l'autonomia tecnico - organizzativa, nel rispetto di quanto deliberato e la disponibilità finanziaria, fissata dalle entrate per sponsorizzazione e dalle quote di partecipazione versate dagli atleti e fissate dal Consiglio di sezione, come stabilito dall'articolo n.5 del presente statuto.

E' fatto obbligo, comunque, ai responsabili di sezione di rendere edotto di tali introiti il Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Ogni sezione è corresponsabile dei danni, provocati dai propri tesserati, che si dovessero riscontare negli spogliatoi, nelle palestre, nella sala pesi, nei pulmini e in ogni altra attrezzatura utilizzata; al contrario è pienamente responsabile delle conseguenze causate per l'impiego in partite ufficiali di atleti che non risultano in possesso della regolare certificazione sanitaria.

BILANCIO

Articolo 23

L'anno fiscale ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di ottobre e deve essere redatto in conformità alle disposizioni di Legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e all'incremento del patrimonio dell'associazione.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

La Durata dell'Associazione è illimitata.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi degli statuti federali, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

L'Associazione ed i suo Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'articolo n. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non esclusa compromettibilità in arbitri.

I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dai regolamenti di giustizia federali, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea generale con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

La stessa assemblea dovrà decidere quindi sulla devoluzione del patrimonio sociale ad associazioni aventi analoghe finalità ed in ogni caso con obbligo di devoluzione del patrimonio medesimo ai fini sportivi.

NORMA DI RINVIO

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione cui l'associazione è affiliata e del CONI nel cui registro l'associazione è iscritta ed alle cui norme e direttive è tenuto a conformarsi.

In subordine trovano applicazione le norme del Codice Civile e del Testo Unico delle imposte ed in particolare quanto previsto dagli art. 143 Tuir e seguenti e alle leggi speciali in materia di enti non commerciali.

F.TO UGO VALERIO DELL'ERA

AMALIA ALIPPI NOTAIO